

# SUPSI

Direttive a complemento del Regolamento SUPSI percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS relative al Master of Advanced Studies (MAS) in Pedagogia e Didattica Speciale proposto dal Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI.

## Articolo 1: Campo di applicazione

1. Questo documento regola le procedure di ammissione al Master of Advanced Studies (di seguito denominato MAS) in Pedagogia e Didattica Speciale, le modalità di certificazione, la durata e i crediti di studio rilasciati, le procedure in caso di congedi o di richiesta di equivalenze, nonché le procedure di iscrizione e ritiro dalle certificazioni.
2. La direzione del MAS è assunta dal Consiglio di Direzione del DFA.
3. La direzione scientifica del MAS è assunta da Michele Mainardi, professore SUPSI e responsabile del Centro di Competenze Bisogni Educativi, Scuola e Società.
4. Le presenti direttive sono emanate dal Consiglio di Direzione del DFA, a titolo di complemento del Regolamento SUPSI per i percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS (di seguito Regolamento SUPSI FC).
5. Per tutto quanto non espressamente menzionato nelle presenti direttive fa stato il Regolamento SUPSI FC.
6. Le presenti direttive sono completate dal Piano degli studi, approvato dal Consiglio di Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI.
7. Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

## Articolo 2: Titolo di studio e riconoscimento

1. La scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, denominata in seguito SUPSI, rilascia un Master of Advanced Studies (MAS) in Pedagogia Speciale.
2. Il titolo MAS in Pedagogia Speciale è considerato come abilitazione all'esercizio della funzione di docente di Scuola Speciale in Canton Ticino.

## Articolo 3: Ammissione e formazione en emploi

1. Per essere ammessi al MAS, è necessario essere attivi quali docenti nelle scuole speciali, del Cantone Ticino, con un rapporto d'impiego pari almeno al 50%, salvo deroghe concesse dalla DS.
2. Il numero massimo di docenti in formazione ammessi è limitato.
3. L'iscrizione al DFA avviene attraverso la DS, che seleziona i partecipanti in base ai posti disponibili e altri criteri propri.
4. In caso di annullamento dell'incarico da parte del DECS durante la formazione, il docente in formazione viene automaticamente escluso dalla stessa.
5. In caso di mancato rinnovo dell'incarico al termine di un anno scolastico, il docente in formazione ha la possibilità di chiedere un congedo fino all'ottenimento di un nuovo incarico.

## Articolo 4: Tasse

1. È prevista una tassa di CHF 500.- per ogni semestre di frequenza, anche in caso di ripetizione, al quale si aggiunge un contributo di CHF 80.- semestrali di costi per la didattica (materiale scolastico, oneri per visite e altro).
2. In caso di congedo, è prelevata una tassa amministrativa di CHF 50.- per ogni semestre di congedo.
3. Le tasse semestrali e il contributo ai costi per la didattica sono fatturati al docente in formazione, e non sono

in alcun caso rimborsabili (es. ritiro dell'iscrizione, abbandono, esclusione dalla formazione, annullamento dell'incarico da parte del DECS).

4. A partire dal passaggio al secondo semestre di formazione, l'abbandono o l'interruzione del MAS comporta comunque l'obbligo di pagamento della relativa tassa semestrale, a meno che esso venga annunciato per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA entro il 15 dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio, per il semestre successivo.
5. Il proseguimento degli studi è sospeso per il docente in formazione che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli stessi saranno stati corrisposti. Al docente in formazione moroso non vengono rilasciati certificazioni, attestati, diplomi, e viene sospeso l'utilizzo dell'account SUPSI.
6. Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l'esclusione dagli studi.

#### **Articolo 5: Durata degli studi e ECTS**

1. Per conseguire il MAS è necessario ottenere 60 ECTS, corrispondenti a una durata regolamentare degli studi di 4 semestri a tempo parziale e paralleli alla professione.
2. Nel caso in cui il docente in formazione non riesca per i motivi previsti agli articoli 7 o 10 a concludere la formazione entro 4 semestri, essa può essere prolungata al massimo di altri 4 semestri. Tuttavia, trattandosi di una formazione non ricorrente, il Consiglio di Direzione del DFA non può garantirne la sua conclusione.
3. La richiesta di prolungamento degli studi deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA.

#### **Articolo 6: Equivalenze**

I docenti in formazione che hanno svolto formazioni a livello universitario nell'ambito della Pedagogia Speciale o in campi affini possono richiedere per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA il riconoscimento di tali esperienze o corsi sotto forma di equivalenze quantificate in ECTS, entro la scadenza indicata nel Piano degli studi, di solito entro l'inizio del MAS.

#### **Articolo 7: Congedo**

1. Il congedo può essere concesso, per un massimo di quattro semestri, in caso di forza maggiore (maternità, malattia o infortunio, gravi problemi familiari, mancata conferma dell'incarico).
2. La richiesta di congedo deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio di Direzione del DFA, organo cui spetta la decisione.
3. Per i docenti in formazione che hanno ottenuto un congedo, la direzione scientifica elabora un percorso di studio individualizzato che permette di completare la formazione nel più breve tempo possibile.
4. Trattandosi di una formazione non ricorrente, in caso di congedo il Consiglio di Direzione del DFA non può garantirne la sua conclusione.
5. I semestri di congedo non sono computati nella durata complessiva della formazione ai sensi dell'articolo 5.2.

#### **Articolo 8: Piano degli studi**

1. Il MAS è composto da moduli teorici e da moduli professionali, tutti con frequenza obbligatoria.
2. In caso il docente in formazione preveda, per cause di forza maggiore, una presenza inferiore all'80% dalle ore totali di un modulo, è tenuto a prendere contatto con la direzione scientifica del MAS per elaborare preventivamente una soluzione personalizzata. In mancanza di ciò, la presenza inferiore all'80% porta alla non acquisizione d'ufficio del modulo. In tal caso il docente in formazione è obbligato a presentarsi a una sessione di certificazione di recupero.
3. La ripartizione degli ECTS dei moduli figura nel Piano degli studi approvato dal Consiglio di Direzione del DFA.

#### **Articolo 9: Modalità di certificazione**

1. Le modalità di certificazione di ogni singolo modulo sono dettagliate nel Piano degli studi approvato dal Consiglio di Direzione del DFA.
2. Tutti i moduli sono certificati con una delle seguenti menzioni: non acquisito, acquisito.
3. I crediti relativi a un modulo sono assegnati al docente in formazione nel momento in cui ha superato le modalità di certificazione richieste, ottenendo la menzione acquisito.

#### **Articolo 10: Iscrizione e ritiro dalla certificazione dei moduli**

1. I docenti in formazione iscritti ai moduli sono iscritti d'ufficio alle relative prove di certificazione.
2. I docenti in formazione che non hanno superato una prova di certificazione di un modulo sono iscritti d'ufficio alla sessione di recupero immediatamente successiva. La seconda possibilità di ripetere la certificazione avviene nella successiva sessione regolare.
3. L'iscrizione può essere ritirata solo in caso di gravi motivi. Una richiesta in tal senso, presentata in forma scritta e motivata, deve essere indirizzata al Consiglio di Direzione del DFA al più tardi 24 ore prima della prova. Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può convalidare il ritiro dell'iscrizione. In tal caso il docente in formazione è iscritto d'ufficio alla successiva sessione di certificazione, conformemente al Piano degli studi, senza imputazione delle conseguenze previste all'art. 10 cpv. 4 delle presenti direttive.
4. La mancata presenza a una prova di certificazione porta alla non acquisizione del modulo.
5. L'assenza a una prova di certificazione può essere giustificata e documentata in forma scritta al Consiglio di Direzione del DFA entro il termine di 3 giorni lavorativi (fatti salvi i casi di impedimento maggiore). Il Consiglio di Direzione del DFA, valutato il caso specifico e le motivazioni addotte, può concedere il recupero della medesima prova di certificazione senza imputazione delle conseguenze previste all'art. 10 cpv. 4 delle presenti direttive. In tal caso il recupero deve avvenire in occasione della successiva sessione di certificazione, conformemente al piano degli studi. Il docente in formazione è iscritto d'ufficio.
6. In caso di produzione, ripetuta – oltre 2 volte – e consecutiva, di certificati medici, il responsabile della formazione si riserva il diritto di chiedere una visita medica presso un medico di fiducia della SUPSI. Le spese sono a carico del docente in formazione.

#### **Articolo 11: Entrata in vigore**

Le presenti direttive, approvate dal Consiglio di Direzione del DFA e dalla Direzione SUPSI, entrano in vigore per l'anno accademico 2017/2018.

Il Direttore DFA  
Dr Alberto Piatti